



Polizia Municipale

Registro generale n. 384 del 10-09-12

Determina Dirigenziale N° 28 / P. M. del 10/9/12

Oggetto: Ricorso in autotutela preavviso di contestazione per violazione al codice della strada n. 2452 del 20/06/12. Rigetto.

#### IL RESPONSABILE DEGLI ATTI DI GESTIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

L'anno 2012 il giorno 10 del mese di settembre nel proprio Ufficio :  
il Responsabile degli Atti di Gestione della Polizia Municipale giusto decreto sindacale n. 13/12;  
Premesso che con nota assunta il 04/09/12 al prot. 10252 (all. 1) la sig.ra Rifici Nunziatina ha richiesto l'annullamento del preavviso di contestazione n. 2452 relativo al veicolo targato CM 364LV elevato il 20/06/12 dalla Polizia Municipale di Sant'Angelo di Brolo per "aver sostato in località vietata";  
Dato atto che il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi nel Funzionigramma di cui all'Allegato 6 attribuisce al Servizio di Polizia Municipale la competenza in materia di sanzioni amministrative;  
Vista la memoria prodotta e le relative motivazioni con le quali si eccepisce che nel tratto di strada oggetto della contestata rilevazione era consentita la sosta giusta ordinanza sindacale del 14 marzo 2005 n° 18 e che con successiva ordinanza n° 104 del 30/09/ 2011, a modifica ed integrazione della previgente normativa, veniva introdotto il divieto di sosta nel tratto teatro di rilevazione, che il veicolo è stato parcheggiato il 18/06/2012 ovvero prima che fosse installata la segnaletica che vietava la sosta;  
Preliminarmente dato atto che il rimedio del ricorso in opposizione al preavviso di contestazione non è previsto né ammesso poiché esso non è equiparato, né dalla normativa vigente, né dalla giurisprudenza di cassazione al verbale di contestazione.  
Il vigente codice della strada non prevede né dispone il rilascio del preavviso di contestazione. Il Ministero dell'Interno con Circolare del 24/02/2000 n. M/2413/11 chiarisce che "nessuna delle disposizioni contenute nelle norme attualmente vigenti attribuisce rilevanza al c. d. preavviso di violazione il quale pertanto non produce effetti giuridici nei confronti del destinatario".

A riguardo è intervenuta la giurisprudenza di cassazione la quale, con costante e consolidata giurisprudenza, ha chiarito che:

nessuna norma impone il rilascio di un preavviso di violazione ( Cass. Civile sez. II Sent. N. 5447/2007);

il preavviso di contestazione non può essere equiparato al verbale di contestazione immediata né al verbale di accertamento notificato ( Cass. Civile sez. II Sent. N. 14269/2009);

il preavviso di verbale che viene lasciato sul veicolo non fissa definitivamente le ragioni della sanzione, che sono determinate soltanto dal verbale notificato dall'amministrazione procedente ( Cass. Civile sez VI Ord. N. 1067/2012);

Ritenuto, comunque, dover riscontrare l'istanza prodotta;

Considerato che:

dagli atti d'ufficio si rileva che la violazione accertata è stata rilevata per "aver sostato in località vietata" e che al momento dell'accertamento il segnale di divieto era presente ;

dal corpo del ricorso si rileva che la ricorrente era a conoscenza della vigente regolamentazione della sosta in via Garibaldi posto che testualmente cita "nella suddetta via del centro storico del paese nebroideo era consentita la sosta giusta ordinanza sindacale del 14 marzo 2005 n° 18, eccezione fatta per il tratto di

COMUNE DI  
SANT'ANGELO DI BROLO



Polizia Municipale

*strada antistante il fabbricato dei Segreto. La suddetta ordinanza veniva revocata dalla successiva n° 104 del 30/09/ 2011, ove a modifica ed integrazione della previgente normativa, veniva introdotto il divieto di sosta in tutta la via Garibaldi.”*

la circostanza secondo la quale il veicolo sarebbe stato parcheggiato il 18/06/12, ovvero prima dell'installazione del segnale, non è provata, e ritenuto non poter di revocare in autotutela, un procedimento amministrativo scaturente da un accertamento effettuato da soggetti a ciò preposti che accertano una circostanza attraverso l'ispezione diretta e ne redigono il correlato verbale costituente atto pubblico, su una mera affermazione della parte;

Ritenuta non ascrivibile l'istanza prodotta alla casistica della revoca in autotutela;

DETERMINA

Di disporre, per quanto in premessa:

il rigetto dell'istanza assunta alla nota n° 10252 del 04/09/2012;

la comunicazione delle risultanze della presente determinazione alla ricorrente;

la notifica del correlato verbale;

Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale

Dr. Daniele Nastasi

IL RESPONSABILE DEGLI ATTI DI GESTIONE  
DELLA POLIZIA MUNICIPALE  
dott.ssa Nina Spiccia



3 e 176, comma 2 e.p.g. a mezzo fax al n. 090694030 e/o 0698380774 (oppure)

o attraverso il posta elettronica [antoniospiccia@gmail.com](mailto:antoniospiccia@gmail.com)

08.2012

(Dott. Antonio Spiccia)



Procura ad litem

... *Princiotto*, nata a Sant'Angelo di Brolo, il 09/04/1967 cod.fisc. RFC NNZ 49D67 1283G nomino per rappresentarmi e  
... *Princiotto* a grado del presente giudizio il dott. Antonio Spiccia al quale conferisco le più ampie facoltà del caso, in esse  
... *Princiotto* di transigere e conciliare la controversia, nonché di chiamare in giudizio terzi. Dichiaro di essere stato informato ai  
... *Princiotto*, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici  
... *Princiotto* agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto e, di aver rinunciato di rivolgermi alla competente camera di conciliazione.  
... *Princiotto* all'iscrizione al sindacato legale, al trattamento dei miei dati personali ai sensi della recente normativa in materia di  
... *Princiotto* a seguito di specifico accordo stipulato con il professionista si è pattuito di applicare alla presente controversia le tariffe  
... *Princiotto* vigenti nell'anno 2011 e previste dal D.M 08.04.2004 n° 127.



... *Princiotto*  
*Princiotto*

La suddetta ordinanza veniva revocata dalla successiva n° 104 del 30.09.2011  
ove a modifica ed integrazione della previgente normativa veniva introdotto il  
divieto di sosta in tutto la via Garibaldi.

Il predetto provvedimento si legge "l'area manutenzioni e protezione civile  
provvederà ad installare idonea ed adeguata segnaletica atta a rendere pubblica  
per osservare la presente".

Per quanto sopra si eccepisce, la illegittimità della sanzione amministrativa  
emessa dai vigili urbani di Messina, per violazione della norma di cui all'art. 6 c.  
d. lett. F del C.d.S. ovvero per la mancata predisposizione, nelle quarantotto ore  
precedenti al fatto, di idonea segnalazione.

Infatti, nella sera del 18 giugno 2012 allorquando veniva parcheggiata  
l'autovettura non era presente alcun cartello che ne indicasse il divieto.

Orbene alla luce della norma citata appare chiaro che non sono stati rispettati i  
termini previsti dalla legge e pertanto il verbale opposto deve essere annullato.

In caso di contestazione sul punto si chiede l'esibizione della relazione di  
servizio con la quale veniva apposta la segnaletica stradale nella via Garibaldi del  
comune di Sant'Angelo di Brolo.

Sulla scorta di quanto sopra esposto si

#### *C h i e d e*

Che il comando dei vigili urbani del comune di Sant'Angelo di Brolo, voglia,  
preliminarmente sospendere e, quindi, annullare il provvedimento oggetto di  
impugnazione dichiarando non dovute le somme richieste.

Con espressa riserva di adire – anche per motivi ulteriori e diversi da quelli  
prospettati – la competente autorità giudiziaria, nell'ipotesi in cui venga il  
presente ricorso venga rigettato. Il predetto difensore dichiara, altresì, di voler  
ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma